

COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
AFFARI DI GIUSTIZIA

LX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 1950

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FUMAGALLI

INDI

DEL PRESIDENTE BETTIOL GIUSEPPE

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	483
Disegno di legge (Seguito della discussione):	
Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari. (1124)	483
PRESIDENTE	483, 484, 485, 487, 489
FODERARO, <i>Relatore</i>	484, 485, 486, 487, 488, 489
LECCISO	484, 489
AMATUCCI	484, 487, 488
TOSATO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.</i>	485, 486, 487, 489
FACCHIN	486
BRUNO	487
CAPALOZZA	487
GULLO	489

Seguito della discussione del disegno di legge:
Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari (1124).

PRESIDENTE L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.

Nella seduta precedente ci eravamo fermati all'articolo 127, che è del seguente tenore:

« Gli ufficiali giudiziari addetti ad uffici della stessa sede, esclusa la Corte di cassazione, devono mettere in comunione e ripartire fra loro in quote eguali i proventi e le percentuali di cui al precedente articolo 126.

« A tal fine, l'ufficiale giudiziario o, dove esiste, il dirigente, trasmette all'ufficiale giudiziario dirigente della Corte di appello, o nelle città che non siano sede di Corte di appello, all'ufficiale giudiziario dirigente del tribunale, nei primi cinque giorni di ogni mese, lo stato dei proventi, distinti per voci riscossi nel mese precedente, detratte le spese nella misura del dieci per cento calcolato sull'ammontare dei proventi stessi e tenendo eventualmente conto del disposto di cui al secondo comma del successivo articolo 154. Egli comunica inoltre allo stesso dirigente, non appena gli sia pervenuto l'ammontare della percentuale di cui al precedente articolo 123, l'importo della percentuale stessa,

La seduta comincia alle 8,30.

BUCCIARELLI DUCCI, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta. (*È approvato.*)

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Corsanego e Maxia.

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1950

al netto del dieci per cento per le spese e delle somme eventualmente dovute agli aiutanti ufficiali giudiziari a norma del predetto articolo 154, primo comma, n. 2.

« L'ufficiale giudiziario dirigente della corte o del tribunale determina l'importo delle quote spettanti a ciascun ufficiale giudiziario e procede alle operazioni di riparto e di conguaglio fra i diversi uffici, comprendendo tra i partecipanti al riparto anche gli assenti per regolare congedo.

« Delle operazioni di riparto è redatto verbale che viene comunicato senza indugio agli interessati, i quali hanno diritto di proporre reclamo con ricorso al primo presidente della Corte di appello o, rispettivamente, al presidente del tribunale, non oltre il decimo giorno dal deposito del verbale nella cancelleria dell'ufficio al quale è addetto il funzionario ripartitore ».

L'onorevole Amatucci aveva presentato un emendamento al primo comma, tendente a sostituire alle parole « ad uffici della stessa sede » le parole « allo stesso ufficio ».

FODERARO, *Relatore*. Propongo di lasciare sospesa la discussione degli articoli 127-128, per riprenderla nella seduta in cui saranno esaminate tutte le altre questioni accantonate.

Se aumenteremo l'indennità integrativa, come proporrò, noi avremo spianato la via alla discussione sulla cassa unica.

LECCISO. Sono favorevole a che la discussione degli articoli 127-128 sia abbinata a quella dell'articolo 129.

AMATUCCI. Anche io credo che sia bene discutere prima l'articolo 129, che costituisce la base della discussione dei due precedenti articoli, i quali verrebbero esaminati successivamente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore di sospendere la discussione degli articoli 127-128 facendo prendere quella dell'articolo 129.

(È approvata).

Esaminiamo allora l'articolo 129.

Sezione III. — *Indennità integrativa*.

ART. 129.

« Agli ufficiali giudiziari che mediante la percezione dei proventi di cui ai numeri 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, del precedente articolo 108, al netto del dieci per cento per le spese, calcolato sull'ammontare complessivo dei proventi, nonché della tassa di cui al successivo articolo 140, non vengano a conseguire annualmente un importo pari all'ammontare dello stipendio iniziale annesso al grado XI del-

l'ordinamento gerarchico degli impiegati civili dello Stato, compete, a carico dell'erario, una indennità integrativa fino a raggiungere tale limite.

« L'importo dell'indennità di cui al precedente comma è suscettibile — previo parere favorevole della Commissione di vigilanza e disciplina — di aumenti periodici uguali per limite, numero e durata a quelli stabiliti per gli stipendi dei gradi XI e X dell'ordinamento gerarchico statale.

« L'ufficiale giudiziario che non abbia ottenuto parere favorevole può chiedere la revisione alla stessa Commissione nel termine di giorni trenta dalla relativa comunicazione, nonché un nuovo parere, trascorso un anno dalla mancata assegnazione dell'aumento.

« Agli effetti dell'indennità integrativa, è attribuito, con decreto del primo presidente della Corte, sentito il pubblico ministero, agli ufficiali giudiziari che siano stati combattenti, il diritto all'abbreviazione ed al riconoscimento anticipato della anzianità di servizio, concesso, secondo le norme vigenti in materia, agli impiegati civili dello Stato ».

FODERARO, *Relatore*. Faccio rilevare che vi sono ufficiali giudiziari, anche di sedi importanti, di grado o qualifica elevata, i quali devono percepire l'indennità integrativa. Ora, stabilire un unico livello di indennità è principio semplicistico. Dato che gli ufficiali giudiziari, per molteplici effetti, sono paragonati ai funzionari dello Stato, gruppo B, occorre graduare questi ufficiali giudiziari, ai fini della indennità integrativa, parificandoli ai funzionari dello Stato, gruppo B, dei gradi dall'XI al VII.

Pertanto, io propongo un emendamento al primo comma in questo senso:

« *Sostituire alle parole:* al grado XI, *le altre:* ai gradi da XI a VII ».

AMATUCCI. Concordo col relatore circa lo spirito dell'emendamento da lui proposto, ma dissento dalla sua proposta concreta.

Mi sono procurato la tabella degli importi minimi garantiti dallo Stato agli ufficiali giudiziari. Oggi noi siamo in questa situazione: quando l'ufficiale giudiziario o il commesso giudiziario, con la percezione dei diritti, delle indennità e delle trasferte, non arriva ad una determinata somma, lo Stato gli concede una indennità integrativa.

Nella seduta precedente l'onorevole Foderaro insisteva nel sostenere che questo disegno di legge costituisce un primo passo verso la statizzazione degli ufficiali giudiziari. Se questo è lo spirito che anima il di-

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1950

segno di legge, noi abbiamo il dovere di garantire all'ufficiale giudiziario un minimo tale, che lo metta in condizione di vivere onestamente. Attualmente l'ufficiale giudiziario percepisce come indennità integrativa la somma di lire 9.433: cioè, ad un ufficiale giudiziario di pretura o di tribunale, che non lavora o che lavora in misura minima, lo Stato dà alla fine del mese la somma di lire 9.433; se questa somma è aumentata del 10 per cento, l'ufficiale giudiziario viene a percepire esattamente la somma di lire 10.376.

Ora, io domando se, in considerazione delle attuali esigenze di vita, sia onesto mantenere questa cifra.

L'indennità dei commessi giudiziari è di lire 11.144.

L'emendamento dell'onorevole relatore sarebbe in contrasto con quanto dispone l'articolo 141 del disegno di legge, il quale parla del solo grado VIII. Ora, parlare di grado VII, mi sembra eccessivo. Allora potremmo sostituire, al primo comma, al grado XI il grado X, appunto per consentire che lo Stato intervenga con una somma superiore a quella che attualmente corrisponde.

Per quanto riguarda il comma successivo, mi permetterei di sostituire alla dizione « dei gradi XI e X » l'altra « del grado VIII ». Ciò in relazione all'articolo 141 del disegno di legge, che, quando parla della devoluzione dei proventi allo Stato, si riferisce al grado VIII.

Con questi emendamenti, mentre andiamo incontro ai desideri dell'onorevole relatore, eliminiamo nello stesso tempo un grave inconveniente da tutti avvertito.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. La questione dell'equiparazione è stata molto discussa fra il Ministero di grazia e giustizia e il tesoro. Con dispiacere, devo informare la Commissione che il tesoro non ha, su questo punto, inteso accogliere le domande del Ministero di grazia e giustizia. Il tesoro sostiene che l'equiparazione fino al grado VIII comporterebbe un onere rilevante, che esso non può sostenere.

FODERARO, *Relatore*. Siccome su alcuni punti mi trovo d'accordo con l'onorevole Amatucci, si potrebbe, per il primo comma, — il secondo è suo — concordare un unico emendamento. Il mio pensiero, fatto più chiaro, è il seguente: proprio per quello che l'onorevole Amatucci voleva rimproverarmi — l'aver io richiamato la statizzazione futura degli ufficiali giudiziari — ritengo che questo primo comma dell'articolo 129 debba essere

emendato. Noi abbiamo riconosciuto, come titolo di studio per gli ufficiali giudiziari, la licenza di scuola media, cioè quel titolo di studio che è richiesto per i funzionari di gruppo B. Abbiamo dunque parificato gli ufficiali giudiziari ai funzionari di gruppo B. Ora, se non si vuol creare una sperequazione fra gli ufficiali giudiziari ricchi e quelli che non hanno da mangiare, bisogna che questa parificazione sia tenuta generalmente presente ai fini dell'indennità integrativa. Vi sono degli ufficiali giudiziari che non raggiungono alcun minimo. Lo Stato deve intervenire per far sì che sia assicurato questo minimo. A quali funzionari dello Stato bisogna parificare questi ufficiali giudiziari che non raggiungono il minimo? Evidentemente, data la parificazione che per altri effetti si è fatta a determinati funzionari dello Stato di gruppo B, bisogna tener presenti quegli stessi gradi che in altri casi si sono tenuti presenti. Sicché, invece che dal grado XI, che è il grado iniziale dei funzionari dello Stato di gruppo B, occorre partire — e concordo con l'onorevole Amatucci — dal grado X, per arrivare logicamente fino al grado VII. E se poi, per analogia a quanto dispone l'articolo 141, ancora da discutere, invece di arrivare al grado VII, si vuole arrivare al grado VIII, si faccia pure. Quindi l'emendamento, per questa prima parte, dovrebbe sostituire alle parole « al grado XI » le seguenti parole « dal grado X al grado VII », salvo che la Commissione non volesse arrivare al grado VIII. In questo caso non avrei nulla da obiettare.

Per quanto riguarda il secondo comma, l'onorevole Amatucci propone opportunamente che alle parole « dei gradi XI e X » si sostituiscano le parole « del grado VIII ». Io sono favorevole. La differenza non è grave. Occorre tener presente che, quand'anche si parificassero questi ufficiali giudiziari che non raggiungono il minimo ai funzionari di grado IX, lo stipendio sarebbe di 23.350. Ora, concedere questa cifra ad una categoria così povera, ritengo sia più doveroso da parte della Commissione. Quindi, ripeto, per il secondo comma sono favorevole all'emendamento dell'onorevole Amatucci.

PRESIDENTE. Faccio notare che la risposta dell'onorevole relatore non ha tenuto conto dell'osservazione che è stata fatta preliminarmente dal rappresentante del Governo. Con questi emendamenti, veniamo a dare agli ufficiali giudiziari un'indennità integrativa molto maggiore di quella che era stabilita nel testo di legge. Il ministro del tesoro

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1950

ha fatto sapere che non ha i fondi necessari. Procedendo pertanto per questa via, noi andiamo incontro a delle difficoltà per cui la legge non potrà avere rapida attuazione.

FODERARO, *Relatore*. La volta scorsa fui contrario all'emendamento dell'onorevole Amatucci e d'accordo con il Governo per quanto riguardava un aumento in generale — per alcune voci, che erano poi fondamentali — a tutta la categoria degli ufficiali giudiziari. Ora, per quanto riguarda gli aumenti dell'indennità integrativa a una piccola parte di poveri ufficiali giudiziari che non raggiungono il minimo indispensabile, io insisto, anche se dovesse essere sentito il parere della Commissione finanze e tesoro. Questo parere, del resto, potrebbe essere dato per la prossima seduta.

Non è tutta la categoria che beneficia di un aumento di indennità, ma una sparuta minoranza, che però deve essere tutelata.

FACCHIN. Al 2° comma dell'articolo 129 si dice che l'importo delle indennità è suscettibile di aumenti periodici, previo parere favorevole della Commissione di vigilanza e disciplina. Poiché mi sembra che questi aumenti periodici abbiano carattere automatico, io non comprendo perché sia necessario il parere favorevole della Commissione di vigilanza, ed entro quali limiti questo parere viene espresso.

Ho il timore che mantenendo questa disposizione si avranno delle disparità. Perché, ad esempio, per due persone che si trovano nelle stesse condizioni e che hanno diritto all'aumento, secondo la legge, la Commissione di vigilanza potrebbe dare parere favorevole per l'uno e sfavorevole per l'altro, creando così una evidente situazione di ingiustizia.

FODERARO, *Relatore*. Propongo allo onorevole Amatucci di fondere i nostri due emendamenti, al 1° comma nel senso di sostituire alle parole « grado XI », le altre: « grado X ».

Quanto al 2° comma, le preoccupazioni del collega Facchin sono esatte, e a tal riguardo trovo un punto interrogativo da parte mia perché se lo scatto proviene dalla legge, non si comprende per quale ragione debba essere condizionato al parere favorevole della Commissione di vigilanza e disciplina. Tuttavia, tale Commissione deve essere sentita non fosse altro che per accertare se, per ogni singolo ufficiale giudiziario, si siano verificate tutte le condizioni necessarie perché egli possa beneficiare dello scatto.

Quanto ai gradi, anche in questo caso potremmo presentare un emendamento unico l'onorevole Amatucci ed io.

Pertanto il secondo comma verrebbe in definitiva ad essere così formulato:

« L'importo dell'indennità iniziale di cui al precedente comma è suscettibile — sentita la Commissione di vigilanza e disciplina — di aumenti periodici uguali per limite, numero e durata a quelli stabiliti per gli stipendi dal grado X al grado VII (gruppo B) dell'ordinamento statale ».

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE

BETTIOL GIUSEPPE

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ho in precedenza illustrato le ragioni per cui nel progetto di legge è stato inserito l'articolo 129 che equipara — agli effetti dell'indennità integrativa — la categoria al grado XI dell'ordinamento gerarchico statale. Aggiungo soltanto che una delle ragioni su cui si fonda il Tesoro per rifiutare una equiparazione al grado più alto è che oggi non tutti gli ufficiali giudiziari sono in possesso del titolo di scuola media necessario per essere ammessi al gruppo B; anzi, una notevole aliquota degli ufficiali giudiziari è priva di tale requisito.

Per quanto riguarda il contenuto concreto degli emendamenti, mi pare che l'accordo fra il relatore e l'onorevole Amatucci sia piuttosto relativo in quanto l'onorevole Amatucci proponeva di modificare il secondo comma, sostituendo ai gradi XI e X i gradi IX e VIII, e non i gradi X e VII.

Debbo dire che la proposta Amatucci coincide con la richiesta inoltrata dalla categoria interessata durante le trattative intercorse tra il Ministero del tesoro e quello della giustizia.

Nella sostanza, personalmente sono perfettamente d'accordo con queste esigenze, nel senso di elevare queste indennità integrative che ritengo non siano molto grandi. L'importanza di questa equiparazione ai gradi X, IX e VIII dell'ordinamento gerarchico statale è notevole agli effetti dell'applicazione della legge sui miglioramenti economici, perché tuttora si discute continuamente col Tesoro se le leggi sui miglioramenti economici di questi funzionari si debbano applicare ad una categoria piuttosto che ad un'altra. Quindi sono d'accordo per l'emendamento secondo il testo proposto dall'onorevole Amatucci, ma desideravo esporre alla Commissione la posizione ferma, precisa, insuperabile del Ministero del tesoro.

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1950

Accetto anche la proposta dell'onorevole Facchin, soppressiva della parola « favorevole », in modo che l'inciso suoni in questo modo: « — previo parere della Commissione di vigilanza e disciplina — ».

FODERARO, *Relatore*. Aderisco alla proposta del Governo. Il secondo comma suonerebbe pertanto in questi termini:

« L'importo dell'indennità di cui al precedente comma è suscettibile — previo parere della Commissione di vigilanza e disciplina — di aumenti periodici uguali per limite, numero e durata a quelli stabiliti per gli stipendi dei gradi IX e VIII (gruppo B) dell'ordinamento gerarchico statale ».

AMATUCCI. Concordo. Pertanto il mio emendamento rimane assorbito.

BRUNO. Ritengo che sia più esatto dire: « sentita la Commissione di vigilanza e disciplina », anziché: « previo parere favorevole della Commissione di vigilanza e disciplina ».

CAPALOZZA. Signor presidente, per quanto riguarda la sostituzione della espressione « previo parere favorevole della Commissione di vigilanza e disciplina », con l'altra « sentita la Commissione di vigilanza e disciplina » (come ha proposto il collega Bruno), riteniamo che si tratti di una sostituzione assai opportuna, in quanto non deve trattarsi di un parere vincolante emesso da quella Commissione. Faccio inoltre rilevare che all'accoglimento eventuale di tale emendamento dovrà di necessità seguire la soppressione del 3° comma dell'articolo 129.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Concordo.

FODERARO, *Relatore*. Anch'io credo che il 3° comma debba essere soppresso. Il parere della Commissione di vigilanza e disciplina è un parere interno, che quindi non può essere impugnato, perché facoltativo. Noi, riconoscendo questa indennità integrativa agli ufficiali giudiziari, attribuiamo un diritto soggettivo agli ufficiali giudiziari stessi, o, per lo meno, un interesse legittimo. I mezzi di impugnazione sono: il Ministero in via amministrativa; l'autorità giudiziaria per i provvedimenti definitivi. Non è necessario che la legge dica in questa sede quali sono i mezzi di impugnativa.

LECCISO. Noi ci siamo preoccupati della condizione degli ufficiali giudiziari poveri. Ma, sopprimendo il 3° comma, noi aggraviamo la loro situazione, perché per il riconoscimento del loro diritto dovranno fare una

causa, mentre per il testo governativo bastava che ricorressero alla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Pongo in votazione il 1° comma, con l'emendamento Foderaro-Amatucci tendente a sostituire alle parole « grado XI », le parole « grado X ».

(È approvato).

Pongo in votazione il 2° comma nel seguente testo concordato:

« L'importo dell'indennità di cui al precedente comma è suscettibile — sentita la Commissione di vigilanza e disciplina — di aumenti periodici uguali per limite, numero e durata a quelli stabiliti per gli stipendi dei gradi IX e VIII dell'ordinamento gerarchico statale ».

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo comma, avvertendo che l'onorevole Facchin ne propone la soppressione.

(Non è approvato).

Al quarto comma vi è un emendamento dell'onorevole sottosegretario, che modifica così l'articolo:

« Agli effetti della indennità integrativa è attribuito, con decreto del Ministero di grazia e giustizia, su proposta del primo presidente della Corte, sentito il pubblico ministero, agli ufficiali giudiziari che siano stati combattenti, il diritto all'abbreviazione ed al riconoscimento anticipato della anzianità di servizio concessa, secondo le norme vigenti in materia, agli impiegati civili dello Stato ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 129 risulta pertanto approvato nel testo seguente:

« Agli ufficiali giudiziari che mediante la percezione dei proventi di cui ai nn. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, del precedente articolo 108, al netto del dieci per cento per le spese, calcolato sull'ammontare complessivo dei proventi, nonché della tassa di cui al successivo articolo 140, non vengano a conseguire annualmente un importo pari all'ammontare dello stipendio iniziale annesso al grado X dell'ordinamento gerarchico degli impiegati civili dello Stato, compete a carico dell'erario, una indennità integrativa fino a raggiungere tale limite.

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1950

« L'importo dell'indennità di cui al precedente comma è suscettibile — sentita la Commissione di vigilanza e disciplina — di ammonti periodici uguali per limite, numero e durata a quelli stabiliti per gli stipendi dei gradi IX e VIII dell'ordinamento gerarchico statale.

Agli effetti dell'indennità integrativa, è attribuito, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, su proposta del primo presidente della Corte, sentito il pubblico ministero, agli ufficiali giudiziari che siano stati combattenti, il diritto all'abbreviazione ed al riconoscimento anticipato della anzianità di servizio, concesso, secondo le norme vigenti in materia, agli impiegati civili dello Stato ».

Ritorniamo ora all'esame dell'articolo 127:

« Gli ufficiali giudiziari addetti ad uffici della stessa sede, esclusa la Corte di cassazione, devono mettere in comunione e ripartire fra loro in quote eguali i proventi e la percentuale di cui al precedente articolo 126.

« A tal fine, l'ufficiale giudiziario, o, dove esiste, il dirigente, trasmette all'ufficiale giudiziario dirigente della Corte di appello, o nella città che non siano sede di Corte di appello, all'ufficiale giudiziario dirigente del tribunale nei primi cinque giorni di ogni mese, lo stato dei proventi, distinti per voci riscossi nel mese precedente, detratte le spese nella misura del dieci per cento calcolato sull'ammontare dei proventi stessi e tenendo eventualmente conto del disposto di cui al secondo comma del successivo articolo 154. Egli comunica inoltre allo stesso dirigente, non appena gli sia pervenuto l'ammontare della percentuale di cui al precedente articolo 123, l'importo della percentuale stessa al netto del dieci per cento per le spese e delle somme eventualmente dovute agli aiutanti ufficiali giudiziari a norma del predetto articolo 154, primo comma, n. 2.

« L'ufficiale giudiziario dirigente della corteo del tribunale determina l'importo delle quote spettanti a ciascuno ufficiale giudiziario e procede alle operazioni di riparto e di conguaglio fra i diversi uffici, comprendendo tra i partecipanti al riparto anche gli assenti per regolare congedo.

« Delle operazioni di riparto è redatto verbale che viene comunicato senza indugio agli interessati, i quali hanno diritto di proporre reclamo con ricorso al primo presidente della Corte di appello o, rispettivamente, al presidente del tribunale, non oltre il decimo giorno dal deposito del verbale nella cancelleria dell'ufficio al quale è addetto il funzionario ripartitore ».

« L'onorevole Amatucci ha proposto di sostituire, al primo comma, alle parole « gli ufficiali giudiziari addetti ad uffici della stessa sede », le altre « gli ufficiali giudiziari addetti allo stesso ufficio ».

Onorevole Amatucci, insiste nel suo emendamento ?

AMATUCCI. Insisto.

Faccio rilevare che, mantenendo la dizione del testo, si potrebbero verificare gravi pericoli, e soprattutto si premierebbero gli ufficiali giudiziari che sono poco amanti del lavoro, o comunque cercano di scaricare sugli altri colleghi l'onere delle notificazioni, l'esecuzione delle sentenze e la redazione degli atti esecutivi. Quando in una sede giudiziaria vi è la pretura, il tribunale e la Corte di appello, significa che tutte le indennità che gli ufficiali giudiziari cumulativamente percepiscono, vengono ad essere, alla scadenza di un determinato periodo di tempo, divise fra tutti. Questo è ingiustificato in quanto noi facciamo partecipare alla distribuzione dei proventi anche quegli ufficiali giudiziari che non fanno nulla.

FODERARO, *Relatore*. Il principio della divisione fra gli ufficiali giudiziari dello stesso ufficio è imperante già oggi; con l'attuale disegno di legge noi cerchiamo di fare un passo avanti verso la statizzazione, cioè cerchiamo di far sì che l'attuale ordinamento sia modificato in preparazione della statizzazione degli ufficiali giudiziari.

L'inconveniente che vi siano degli ufficiali giudiziari che lavorano di meno e che vi siano ufficiali giudiziari che pur lavorando di più vengono a percepire nella stessa sede dei compensi uguali, è un inconveniente che trova la contropartita nel fatto che agli ufficiali giudiziari, con l'attuale ordinamento, si dà una carriera, si dà un ordinamento per qualifica. Quindi, gli ufficiali giudiziari da oggi in poi non mireranno soltanto al guadagno, ma anche a fare una carriera, la quale sarà soprattutto basata sulla qualifica che darà l'ufficiale giudiziario dirigente, e questi nel fare la qualifica si fonderà sulla laboriosità dei dipendenti.

D'altra parte — contropartita interessante — si toglie quella corsa alla speculazione fra ufficiali giudiziari, per cui ognuno tende ad accaparrarsi gli affari. L'ufficiale giudiziario oggi corre da una banca all'altra e cerca di procurarsi amicizie e clientele, perché sa che divide con pochi; mentre, quando in seguito

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1950

l'ufficiale giudiziario saprà che v'è una cassa comune a tutti gli ufficiali giudiziari della sede, gli sarà tolto l'incentivo alla speculazione.

Né mi si può obiettare che così l'ufficiale giudiziario incrocerà le braccia, perché gli atti, che gli vengono richiesti, egli li deve eseguire; altrimenti va incontro a gravi sanzioni disciplinari.

Noi verremmo a svuotare del suo contenuto essenziale questo ordinamento, se togliessimo la cassa comune fra tutti gli ufficiali giudiziari della stessa sede.

Oggi, cassa comune fra tutti gli ufficiali giudiziari; in un domani, speriamo non lontano, stipendio unico per tutti gli ufficiali giudiziari del nostro paese.

GULLO. Concordo col relatore nelle ragioni da lui esposte, specialmente nell'affermazione, la più essenziale, che questo provvedimento segna un passo avanti verso la statizzazione.

LECCISO. Dichiaro di essere favorevole all'emendamento Amatucci, per tutte le ragioni da lui esposte ed anche per altre considerazioni. All'articolo 126 noi abbiamo già accolto il principio della cassa unica per ufficio; sicché questo articolo 127 viene a costituire una disposizione in contrasto con quella racchiusa nell'articolo 126.

Il relatore ha accennato ad una corsa alla speculazione; per noi, invece, questo costituisce un incentivo al lavoro.

Infine, dalla stessa relazione traggio la ragione dell'articolo 127: si dice, infatti, che questa disposizione si riferisce agli ufficiali giudiziari superiori; e noi ci preoccupiamo, particolarmente, degli ufficiali giudiziari poveri.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono contrario all'emendamento Amatucci, perché accoglierlo significherebbe svuotare questo disegno di legge del suo scopo fondamentale, che è quello di moralizzare la categoria, di elevarla e di eliminare tutte le cause di profonde sperequazioni che nella stessa sede si verificano tra ufficiale giudiziario ed ufficiale giudiziario.

La considerazione fatta dall'onorevole Amatucci ed appoggiata dall'onorevole Lec-ciso — che la istituzione di questa cassa unica per tutti gli ufficiali giudiziari della medesima sede verrebbe a togliere uno stimolo alla maggiore attività di taluni in confronto alla

negligenza di altri — non ha fondamento assoluto, perché questa cassa unica riguarda la comunione delle somme per proventi, diritti e recuperi degli ufficiali giudiziari, ma non riguarda le indennità di trasferta: quindi l'ufficiale giudiziario più attivo avrà ancora una ragione di stimolo ad una maggiore attività. Assolutamente essenziale è oggi abolire queste sperequazioni profonde, per eliminare i contrasti che si verificano in seno alla categoria. In questo senso un voto unanime è stato espresso dall'intera categoria; l'accoglimento di questo voto potrà colpire pochi, ma andrà a tutto beneficio della categoria.

LECCISO. L'onorevole sottosegretario non ha risposto in merito alla duplicità di casse.

FODERARO, *Relatore*. È un equivoco, perché negli uffici nei quali sono addetti gli ufficiali giudiziari, è obbligatoria la cassa unica, purché si tratti di un solo ufficio; invece, in sedi con più uffici, vi è una sola cassa quella della sede principale.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento Amatucci, il quale propone, al primo comma dell'articolo 127, di sostituire alle parole « addetti ad uffici della stessa sede » le parole « addetti allo stesso ufficio ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 127.

(*È approvato*).

Segue l'articolo 128:

« Nelle sedi ove esiste un solo ufficio la ripartizione fra gli ufficiali giudiziari viene effettuata dal dirigente secondo le norme contenute nel precedente articolo 127, in quanto applicabili; ma l'eventuale reclamo contro le operazioni del riparto è proposto al capo dell'ufficio stesso ».

Non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,10.